



**Direzione Centrale Infrastrutture,
LL.PP. e Mobilità
Servizio
Mobilità Sostenibile**

RISPOSTA AL QUESITO PERVENUTO L'11 LUGLIO 2018

in relazione Avviso Pubblico esplorativo per indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016 del progetto definitivo dell'intervento PON METRO 2014-2020 Mobilità e sostenibilità ITS Progetto 2.2.1.a - Infrastrutture e tecnologie intelligenti per la gestione dei flussi di traffico - Semafori, pubblicato in data 6 luglio 2018.

Quesito

in relazione all'indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex. art. 36 comma 2 lett. b) del DLgs 50/2016 volta all'affidamento del servizio in oggetto, in conformità con quanto previsto al punto 19 "Ulteriori informazioni" del relativo avviso pubblico, si formula il seguente quesito a chiarimento:

Con riferimento alla gara in oggetto, ed in particolare al punto 6.3 dell'avviso pubblico, nel quale viene richiesto che i concorrenti abbiano svolto "negli ultimi dieci anni almeno due appalti relativi a servizi di verifica di progetti, di progettazione e di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica, di progettazione e di direzione lavori analoghi e ai relativi importi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 Giugno 2016 di cui al punto 4", si chiede se, in considerazione del fatto che le classi e categorie T.01 e T.02 afferenti le "tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Sistemi informativi" sono state introdotte dal D.M. 143/2013 (e dunque solo cinque anni fa), il requisito richiesto sia soddisfabile anche presentando servizi di verifica o progettazione o direzione lavori, antecedenti agli ultimi cinque anni, riconducibili alla classe e categoria III/c, alla quale, prima del citato D.M. 143/2013, venivano ricondotti gli impianti oggi ricompresi nelle classi e categorie T.01 e T.02.

Risposta

L'art. 8, comma 2, del D.M. 143/2013, stabilisce che "Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata". La tabella Z-1 allegata al vigente D.M. n.143/2013, ora D.M. 17 giugno 2016, non individua alcuna corrispondenza tra le citate categorie T.01 e T.02, e le precedenti classificazioni.

Con Determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015 l'ANAC, al fine di favorire la maggiore partecipazione alle procedure di gara, ha stabilito che *in relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rileva l'esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.*

Ciò premesso, si ritiene ammissibile la seguente corrispondenza:

- ID opera T.01 DM 143/2013 – Classe III categoria C l. 143/1949
- ID opera T.02 DM 143/2013 – Classe III categoria C l. 143/1949 e Classe IV categoria C l. 143/1949

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.T. Marzia Di Caprio

Il Dirigente
ing. Giuseppe D'Alessio